

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA ITALIA/ESTERO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione Legale:
Sede legale ed Amministrativa:
Numero di telefono:
Numero Verde:
Sito Internet:
PEC:
Cod. ABI:
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9 - 20124 Milano
0282849400
800 89 44 66
www.illimitybank.com
illimity@pec.illimity.com
03395
5710
REA MI 2534291

Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione / Denominazione Sociale
Nome e Cognome Cod. Identificativo.....
Indirizzo Nr. Telefonico
Email
Iscrizione ad albo/elenco Nr.....
Qualifica

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Con il credito di firma la Banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo.

In particolare, se la Banca autorizza il Cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la Banca garantisce l'obbligazione del Cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma.

Con le aperture di credito di firma, la Banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio Cliente.

Si distinguono:

- garanzie a fronte di prestazioni "di fare": garantiscono al beneficiario l'esecuzione di una prestazione, per esempio la consegna di un certo quantitativo di merce entro una certa data;
- garanzie a fronte di prestazioni "di dare": garantiscono al beneficiario l'erogazione di una somma di denaro, per esempio il pagamento di un corrispettivo a fronte di una fornitura di merce;
- garanzie Italia: è la situazione in cui tutte e tre le parti interessate (Banca, Cliente, Beneficiario) sono residenti;
- garanzie estero: si tratta di garanzie rilasciate per conto di residenti / non residenti a favore di non residenti o di garanzie rilasciate per conto di non residenti a favore di residenti.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il credito di firma estero sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Di seguito, vengono riepilogate le condizioni economiche applicate al rapporto. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente.

Le seguenti condizioni si applicano a:

- Crediti di firma Italia/estero
- Accettazioni bancarie
- Polizze di credito commerciale

SPESE E COMMISSIONI

Commissione percentuale per rilascio	3,60% (0,30 per mese o frazione) addebitate in via anticipata in ragione d'anno al momento della registrazione dell'atto con un minimo di Euro 52,00
Spese di istruttoria e di compilazione pratica	1% dell'importo con un minimo di Euro 65,00 addebitate in via anticipata al momento della registrazione dell'atto
Commissioni per recupero spese sostenute per accertamenti ipo-catastali - fino a 5 unità immobiliari - su ogni unità immobiliare oltre le prime 5	Spese recuperate per l'importo reclamato dal fornitore del servizio mediante addebito su conto corrente di regolamento del rapporto.
Commissione per recupero spese sostenute per richieste di informazioni creditizie (visure camerali e dossier informativi)	Spese recuperate per l'importo reclamato dal fornitore del servizio mediante addebito su conto corrente di regolamento del rapporto.
Recupero spese invio messaggio SWIFT su crediti di firma estero	Euro 16,50
Diritto fisso per notifica su fidejussione ricevuta estero	Euro 42,60
Spese fisse su fidejussione ricevuta estero	Euro 11,00
Spese per comunicazioni ai fini di trasparenza	Euro 1,00
Recupero spese per spedizione effetti/documenti import/export a mezzo corriere	Quelle reclamante dal corriere.

(* *pari all'importo massimo rilevato nel trimestre di riferimento per quanto riguarda gli affidamenti relativi ad apertura di credito in conto corrente, smobilizzo crediti, affidamenti per estero finanziario e commerciale e per il rilascio di crediti di firma Italia (nell'importo sono ricompresi gli eventuali aumenti temporanei concessi).*

RECESSO E RECLAMI

Qualora l'ordinante si renda inadempiente alle obbligazioni assunte con il presente contratto ovvero a qualsiasi altra obbligazione verso la Banca nonché nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., ovvero al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito, è espressamente riconosciuta alla Banca la facoltà di recedere senza preavviso dal presente contratto.

In caso di recesso, fermo restando che non possono aver luogo nuovi utilizzi dell'affidamento e, in ogni altro caso, a semplice richiesta della Banca, il Cliente è tenuto a liberare la Banca stessa dalle obbligazioni nascenti dalle garanzie prestate o dagli impegni assunti oppure, ove ciò non sia possibile, è obbligato a costituire immediatamente presso la Banca un deposito cauzionale, in titoli o in denaro di ammontare corrispondente a quello delle citate obbligazioni, anche se non ancora scadute, comunque idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito vantate dalla banca medesima in via di regresso, fatta salva la successiva restituzione al Cliente di quelle somme che la Banca non potesse essere chiamata a corrispondere in relazione ai medesimi impegni/garanzie.

Ove la Banca lo consenta espressamente il Cliente in alternativa alla costituzione del deposito cauzionale, è tenuto a prestare o a procurare a favore della Banca adeguate garanzie reali e/o personali, anche in aggiunta o ad integrazione di quelle già fornite al fine di assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto:

A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del rapporto la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 10 giorni lavorativi dalla riconsegna della fideiussione o della lettera liberatoria da parte del beneficiario.

Reclami:

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca al seguente indirizzo:

illimity Bank S.p.A.,

Oggetto "Reclamo",

Via Soperga, 9 - 20124 Milano, oppure

- tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@illimity.com
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: illimity@pec.illimity.com
- oppure possono essere presentati presso la Succursale di Modena della Banca.

La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari ovvero 15 giorni lavorativi dal ricevimento, salvo situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, in caso di reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria prevista dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - all'Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all'obbligo previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere:

- all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario",
- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento, oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Avallo	<i>Responsabilità solidale assunta con la firma dal garante cambiario o avallante per l'obbligo del vero e proprio debitore cambiario.</i>
Garanzia bancaria	<i>Impegno irrevocabile di una banca ad effettuare un pagamento qualora un terzo non esegua una determinata prestazione. Le garanzie vengono assunte dalla banca principalmente in relazione a operazioni di importazione ed esportazione. I più importanti tipi di garanzia bancaria sono la garanzia di offerta, di adempimento, la garanzia per la restituzione di un pagamento parziale anticipato, la garanzia di pagamento.</i>
Commissione per revisione fidi	<i>Commissione per la verifica periodica circa la permanenza delle condizioni di merito di credito applicata trimestralmente in misura fissa per scaglioni di importo considerando il totale degli affidamenti in essere.</i>
Insolvenza	<i>Situazione in cui il debitore non è più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte</i>
Nota di pegno	<i>E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle.</i>
Valuta	<i>Moneta di una nazione. Nella maggior parte dei casi viene utilizzato per indicare solo le monete estere.</i>
Visura camerale	<i>E' il documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al Registro delle imprese delle Camere di Commercio Italiane (una per ogni provincia).</i>

**Visura ipotecaria e visura
Catastale**

La **visura catastale** è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio (Catasto), che identifica un bene immobile o un terreno sito sul territorio nazionale.

La visura identifica la posizione di un immobile sul territorio di uno specifico Comune, e ne definisce categoria (abitazione o ufficio, negozio, ecc.), classe e consistenza (superficie netta e la superficie lorda).

La **visura ipotecaria** consente di accertare la titolarità di un immobile e la presenza di ipoteche, pignoramenti e altri tipi di gravami sull'immobile. È possibile verificare: i contratti di vendita e di acquisto (ricerca nominativa o per dati catastali dell'immobile), l'accensione di mutui o di ipoteche a carico di determinati beni immobili e i passaggi di proprietà avvenuti attraverso dichiarazione di successione.